

IVA

Card petrolifere: già operativa la fattura elettronica

di **Fabio Garrini**

Con la pubblicazione della **circolare 17 del 6 luglio 2018** Assonime interviene a commento della disciplina sulla **fatturazione elettronica per le cessioni di carburante**, il cui obbligo, che doveva entrare in vigore lo scorso 1° luglio, è stato **prorogato** ad opera del **D.L. 79/2018 al 1° gennaio 2019** (quando la fatturazione elettronica diverrà un obbligo per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva).

In realtà, tale proroga **non è generalizzata**: tra le fattispecie per cui la fatturazione elettronica è già **operativa dallo scorso 1° luglio** Assonime considera anche i rifornimenti effettuati in base alla procedura del **netting**.

Pertanto, i contribuenti che hanno scelto tale soluzione per evitare la ricezione di una fattura elettronica per ciascun rifornimento, oggi si trovano a **dover gestire già da subito la ricezione in forma digitale dei documenti certificativi di spesa**.

Il netting

La procedura del **netting** consiste nella stipula di un **contratto di somministrazione** di prodotti petroliferi fra il **gestore** e la propria **compagnia petrolifera**; tale **somministrazione** è effettuata dal gestore direttamente all'utente che utilizza, per il pagamento, apposite **carte aziendali**.

Tale ipotesi permette di **derogare alla disciplina della scheda carburante** (sul punto constano diversi documenti, in particolare la [risoluzione 571647/1989](#), la [risoluzione 570767/1989](#) e la [risoluzione 106/E/1996](#)), quindi risulta inapplicabile anche il **divieto di fatturazione** imposto dal **D.P.R. 444/1997** per i rifornimenti effettuati presso i gestori degli impianti stradali di carburante da autotrazione (che appunto devono ordinariamente essere certificati tramite scheda carburante).

Come chiarito dalla [circolare 205/E/1998](#), nell'ambito della richiamata fattispecie l'attività di rifornimento di carburante si deve scindere in **due operazioni distinte**:

- un primo rapporto, **tra gestore dell'impianto e società petrolifera**, nel quale il primo emette nei confronti di quest'ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante (ossia il contribuente che si rifornisce);
- un secondo rapporto nel quale **la società petrolifera**, a sua volta, **emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione** in base al flusso di

informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l'utilizzo delle carte magnetiche.

L'[articolo 1, comma 917, L. 205/2017](#) ha imposto l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica dal 1° luglio scorso per fatture riguardanti *“cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”*; il **D.L. 79/2018** ha aggiunto a tale previsione *“ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019”*.

Come ricordato dalla [circolare 42/E/2012](#), il **netting** esula dalla disciplina del **D.P.R. 444/1997** riguardante la scheda carburante in quanto il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al **contratto di somministrazione di beni** di cui all'[articolo 1559 cod. civ.](#), e quindi **non è assimilabile alle cessioni di beni**.

Pertanto, conclude Assonime, tanto nel rapporto tra il gestore dell'impianto di distribuzione e la società petrolifera, quanto nel rapporto tra la società petrolifera ed il soggetto che ha aderito a tale sistema di acquisto di carburante, **la fattura deve essere emessa in formato elettronico sin dallo scorso 1° luglio**.

A ben vedere, se il **netting** non è qualificabile come **cessione**, occorrerebbe anche concludere che non opera la proroga in quanto non opera neppure **l'obbligo di fatturazione elettronica** del 1° luglio, posto che il citato **comma 917** fa riferimento alle “cessioni” di carburante.

Ciò posto, è probabile che gli operatori dovranno **sottostare alle procedure che decideranno di imporre le compagnie petrolifere**, che sembrano indirizzare verso un utilizzo immediato della **fatturazione elettronica** per la procedura del *netting*, visto che hanno già proceduto a chiedere **codice destinatario e pec** ai propri clienti.

Utilizzo di strumenti tracciati

Si ricorda peraltro che l'[articolo 1, commi 922 e 923, L. 205/2017](#) ha imposto la necessità di **utilizzare strumenti tracciati** per i **pagamenti** dei rifornimenti, pena la perdita del diritto alla **deduzione del costo e alla detrazione dell'Iva** legati ai rifornimenti stessi; tale obbligo, va notato, **non viene prorogato** dal **D.L. 79/2018**, quindi è **entrato in vigore lo scorso 1° luglio**.

Sul punto si segnala che, mentre la norma fa riferimento alle sole carte di credito, debito e prepagate, con **Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018** viene **consentito l'utilizzo anche di altri strumenti tracciati**: assegni (bancari, postali e circolari), vaglia cambiari e postali, nonché mezzi di pagamento elettronici (quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Sul punto la [circolare AdE 8/E/2018](#) ha ammesso che i costi sostenuti tramite il sistema del **netting** sono da considerarsi fiscalmente validi solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto

di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano **regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento del 4 aprile scorso**.

Precisazione oltremodo opportuna posto che le fatture emesse in base a tale procedura sono normalmente regolate tramite **addebito in conto corrente**.

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE NEL TEMPO DEL RATING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)